

Conferenza Episcopale Italiana

SERVIZIO NAZIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
SERVIZIO NAZIONALE PER GLI STUDI SUPERIORI DI TEOLOGIA E DI SCIENZE RELIGIOSE

Prot. n. 39/13/STSR

Roma, 24 luglio 2013

Indicazioni sul tirocinio per l'IRC

Per accedere all'insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica italiana occorre possedere un titolo accademico adeguato, secondo le indicazioni dell'Intesa CEI-MIUR firmata il 28 giugno 2012 ed emanata con DPR 175 del 20.8.2012, e l'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano della Diocesi nella quale si intende insegnare.

Il percorso accademico formativo deve prevedere anche i corsi di studio professionalizzanti e il tirocinio come previsto anche dalla Nota ministeriale n. 2989 del 6 novembre 2012.

In quest'ottica e con l'intento di favorire una prima riflessione sul tirocinio, il 29 maggio 2013 si è svolto a Roma un seminario organizzato in maniera congiunta dal Servizio Nazionale per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze Religiose e dal Servizio Nazionale per l'IRC della CEI.

Dal seminario sono emerse diverse questioni e la richiesta di alcuni parametri essenziali, anche perché il tirocinio coinvolge varie realtà e richiede, per sua natura, un partenariato fra istituzione accademica, scuola e Uffici Diocesani per l'IRC.

1. Configurazione del corso di tirocinio

a. Il corso di tirocinio ha un valore *formativo* e *orientativo* alla professione del futuro docente di IRC; la sua titolarità e responsabilità spettano all'istituzione accademica che lo organizza (Facoltà teologica, ISSR e altri Istituti accademici). Essendo coinvolte anche le scuole pubbliche e i docenti di IRC in servizio, l'istituzione accademica si avvale della collaborazione degli Uffici per l'IRC (anche delle Diocesi di appartenenza degli studenti) per la scelta delle scuole e per la verifica della disponibilità e della competenza dei docenti accoglienti.

b. Il docente dell'istituzione accademica (*tutor*) progetta, organizza e coordina il tirocinio per gli studenti; incontra personalmente il docente di IRC in servizio (*docente accogliente* o mentore), per concordare le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio stesso. I *docenti accoglienti* dovranno essere opportunamente preparati e seguiti nell'accoglienza e accompagnamento dei tirocinanti.



c. Nel tirocinio si *impara facendo*, ma per apprendere dall'esperienza è necessario riflettere sull'esperienza, decontestualizzarla, prenderne le distanze per ritornarvi in termini di significati. Di qui la necessità di distinguere nel tirocinio due modalità entrambe necessarie e complementari: per il tirocinio diretto (o pratico-progettuale) e per il tirocinio indiretto (o teorico-riflessivo) che ha lo scopo di preparare, accompagnare e aiutare a rileggere la prassi professionale.

d. Un corso di tirocinio strutturato in tal modo dovrebbe prevedere non meno di 12 ECTS, comprensivi di almeno 60 ore di tirocinio diretto, 40 ore di tirocinio indiretto e le restanti ore di lavoro personale dello studente, compresa la stesura di una relazione finale.

2. Modalità organizzative

a. Il tirocinio si colloca nell'area pedagogico-didattica e non in altri ambiti disciplinari; viene svolto non prima del biennio specialistico degli ISSR o negli ultimi due anni del percorso teologico istituzionale.

b. È preceduto dai tre corsi di studio professionalizzanti (pedagogia e didattica generale, metodologia e didattica dell'IRC, teoria della scuola e legislazione scolastica), già presenti nei piani di studio degli ISSR oppure da integrare nei piani di studi dei cicli istituzionali come corsi opzionali o complementari (necessari solo per coloro che intendono insegnare IRC).

c. Negli Istituti Teologici, compresi quelli Affiliati dei Seminari, il tirocinio, più esigente a livello di tempo e di crediti, e difficilmente inseribile nel piano di studi, si configura come una proposta ulteriore rispetto agli ECTS previsti dal piano di studi (e quindi certificata a parte o nel "diploma supplement"). Può essere attuato nel sesto anno degli Istituti Teologici Affiliati o ITA (come in qualche caso avviene) o dopo l'ordinazione sacerdotale. Non è necessario che sia certificato prima del baccalaureato o dell'ordinazione; è comunque richiesto anche ai sacerdoti che intenderanno insegnare religione.

Gli ITA possono realizzare il tirocinio, come anche i corsi professionalizzanti, avvalendosi della collaborazione degli ISSR presenti in diocesi o nel territorio.

d. È auspicabile che, per la sua natura di orientamento professionale, il tirocinio diretto possa svolgersi in entrambi i cicli di scuola: primo ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), secondo ciclo (secondaria di secondo grado), suddividendolo anche in due anni accademici (come già avviene in alcuni ISSR), ferma restando l'opportunità di valutare i casi di quegli studenti che già insegnano ed hanno esperienza in un singolo ordine scolastico. A questi tuttavia non deve essere preclusa la possibilità di fare l'esperienza di tirocinio nell'ordine o grado di scuola che ancora non conoscono.

e. Per quanto riguarda gli obiettivi, i contenuti e le metodologie del tirocinio, è bene precisare che il tirocinio diretto non è solo osservativo dell'azione didattica, ma comporta la partecipazione ai momenti collegiali della scuola, come pure la possibilità, da parte del tirocinante, di svolgere un percorso didattico (monitorato dal tutor e dal docente accogliente) dalla sua progettazione alla realizzazione, alla verifica e alla valutazione.


f. Per quanto riguarda la valutazione, il tirocinio è da considerarsi una disciplina accademico-formativa al pari delle altre, da valutarsi secondo i criteri previsti dall'Istituto Accademico.

3. La convenzione con le scuole


a. La collaborazione fra l'istituzione accademica e la scuola al fine di completare la formazione accademica e professionale è regolamentata da alcune norme (DPR 382/1980, L. 196/1997, DM 142/98 e DM 509/99) e da una convenzione, che stabilisce le modalità di realizzazione del tirocinio stesso.

b. La convenzione precisa che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, chiarisce la copertura assicurativa del tirocinante, gli obblighi del tirocinante e della struttura ospitante, prevede, per ciascun tirocinante, un progetto formativo e un programma di tirocinio, indica le persone (tutor, docente accogliente) che sono coinvolte nel progetto stesso.

c. Esistono diversi modelli di convenzione, a seconda delle esigenze locali. Qualche esemplificazione è reperibile nel sito dei Servizi Nazionali (www.chiesacattolica.it/teologiaissr - www.chiesacattolica.it/irc).



Don Daniele Saottini
*Responsabile del Servizio Nazionale
per l'insegnamento della religione cattolica*



Don Andrea Toniolo
*Responsabile Servizio Nazionale
per gli studi superiori di Teologia e di Scienze Religiose*

